



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 284/21/CONS

**RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI ALLA SOCIETÀ VIACOM
INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.**

(Servizio di media audiovisivo satellitare “NICKELODEON+1”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante *“Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di*

programmi televisivi”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 70/20/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata dalla delibera n. 696/20/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 608/15/CONS, del 5 novembre 2015, con la quale la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. è stata autorizzata a diffondere via satellite il servizio di media audiovisivo denominato NICKELODEON+1;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l., avente sede legale in Milano, Corso Europa n. 5, con istanza in data 6 agosto 2021 (prot. n. 334756), ha richiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento, il rinnovo dell’autorizzazione alla diffusione via satellite, del servizio di media audiovisivo denominato NICKELODEON+1, rilasciata in data 5 novembre 2015 con delibera n. 608/15/CONS;



2) l'istanza è stata corredata con la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d'istruttoria, nonché dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È rinnovata alla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l., avente sede legale in Milano, Corso Europa n. 5, l'autorizzazione alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato NICKELODEON+1, rilasciata originariamente con la delibera n. 608/15/CONS del 5 novembre 2015, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento e dalla normativa di settore, nonché secondo le modalità indicate in allegato.

2. Permane alla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. l'obbligo di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 608/15/CONS del 5 novembre 2015.

3. Il presente provvedimento ha la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal 5 novembre 2021, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza medesima.

4. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo
di cui alla delibera n. 284/21/CONS del 23 settembre 2021**

(omissis)